



## **Coordinamento Nazionale FLP Interno**

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma  
Tel: 06/46547989 - 06/4880631 - email: flp\_interno@icloud.com - mailpec: flp\_interno@pec.it

**NOTIZIARIO FLP-Interno n. 30 - 5 febbraio 2019**

### **Corretta applicazione della normativa vigente riguardante il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno...**

#### **IN MERITO ALLA RIVENDICAZIONE E ALLO STATO DI AGITAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA E DEI DIRIGENTI CONTRATTUALIZZATI**

E' notizia di questi giorni la dichiarazione dello stato di agitazione da parte del personale della carriera prefettizia e dei dirigenti contrattualizzati dell'Amministrazione civile dell'interno, che tra l'altro hanno indetto un'assemblea per il 5 febbraio 2019, a seguito dei rilievi effettuati dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali riguardo alla correttezza del pagamento dei contributi previdenziali attinenti al beneficio di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 introdotto dalla legge di conversione n. 472/1987.

La FLP ha quindi inviato, nella giornata di ieri, al Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno con delega al Personale - On. Carlo Sibilia (ma anche ai vertici burocratici dell'Amministrazione) una propria nota interpretativa (corredata da documentazione e riferimenti normativi) richiamando l'Amministrazione alla Corretta applicazione della normativa vigente riguardante il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Si è colta inoltre l'occasione per invitare il vertice politico della nostra Amministrazione ad una verifica in merito alla correttezza della persistente inapplicazione della ancor vigente disposizione contenuta nel richiamato art. 43 della legge n. 121/1981 **che riconosce l'indennità di pubblica sicurezza nella misura del 50%, in favore di tutto il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.**

In allegato la nota inviata al Sottosegretario On. Carlo Sibilia.

Nel [link](#) la documentazione e i riferimenti normativi.

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno*





# Coordinamento Nazionale FLP Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma  
Tel: 06/46547989 - 06/4880631 - email: flp\_interno@icloud.com - mailpec: flp\_interno@pec.it

Segreteria Nazionale

www.flp-interno.it

Roma, 4 febbraio 2019

All'On. Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno  
con delega al Personale - On. Carlo Sibia

Oggetto: Corretta applicazione della normativa vigente riguardante il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

E' notizia di questi giorni la dichiarazione dello stato di agitazione da parte del personale della carriera prefettizia e dei dirigenti contrattualizzati dell'Amministrazione civile dell'interno, che tra l'altro hanno indetto un'assemblea per il 5 febbraio 2019, a seguito dei rilievi effettuati dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali riguardo alla correttezza del pagamento dei contributi previdenziali attinenti al beneficio di cui all'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 introdotto dalla legge di conversione n. 472/1987.

Il predetto art. 6-bis riconosce al personale della Polizia di Stato, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

L'articolo in parola, al comma 3 bis, prevede che "al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804.

L'articolo 20 sopracitato non prende in alcuna considerazione il personale della carriera prefettizia ed il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'Interno, mai citati espressamente dalle norme statali sopra indicate.

Ciò emerge chiaramente, qualora ve ne fosse bisogno, anche dalle premesse al disegno di legge atto Camera 3773-A presentato il 18.06.1986 e atto Senato S0056 da cui è scaturita la legge n. 668/1986 dove si precisa che "l'articolo 20 estende il trattamento economico fruito dal personale militare alle qualifiche dei ruoli della legge in argomento.

La norma corrisponde a criteri equitativi in quanto **uniforma le retribuzioni dei dirigenti di tutte le forze dell'ordine** indipendentemente dallo status civile e militare.

Logica vuole, infatti, che il trattamento di favore già riconosciuto alle forze armate, doveva essere esteso a tutte le forze dell'ordine e non già solo al





personale di polizia, ma non certo anche al personale della carriera prefettizia, tanto meno ai dirigenti contrattualizzati.

Altresì, la legge 10 dicembre 1973, n. 804, applicabile nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato conteneva, tra l'altro, l'articolo 13 che testualmente prevedeva l'attribuzione in favore dei generali e dei colonnelli nella posizione di disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Il personale dirigenziale del Ministero dell'Interno pare sostenere che il beneficio competerebbe anche in virtù del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

In realtà l'articolo 4 del d. lgs. n. 165/1997 che richiama il beneficio in parola, è contenuto nel Titolo I che disciplina esclusivamente il Personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il personale della Carriera prefettizia è disciplinato dal Titolo II del richiamato decreto legislativo n. 165/1997 a partire dall'articolo 9 e dunque non era destinatario dei benefici di cui all'articolo 4.

Ritenendo, dunque illegittima qualsiasi interpretazione che consideri oltre alle forze dell'ordine (che, ricordiamo, oltre alla Polizia di Stato comprendono l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza, oltre al Corpo degli Agenti di custodia ed al Corpo delle Guardie Forestali) anche il personale della carriera prefettizia ed i dirigenti contrattualizzati, essendo altresì logico che il trattamento di favore già riconosciuto alle forze armate, doveva essere esteso solo alle predette categorie ma non anche alle categorie amministrative del Ministero dell'interno o di altre Amministrazioni, si segnala, altresì, che la norma in questione (art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804) è stata soppressa dalla legge 15 marzo 2010, n. 66.

Sembrando, dunque, che sia venuto meno addirittura il presupposto fondativo del diritto per chiunque (a meno che non si riesca ad individuare nel vigente ordinamento altra norma analoga), non pare altresì conforme a diritto la pregressa applicazione ai dirigenti dell'Amministrazione civile dell'Interno ed ai prefettizi una norma pensata solo per le Forze dell'ordine, **contenuta addirittura in un articolo di legge (art. 43 della legge n. 121/1981) che presenta, invece, ancora oggi una disposizione (mai abrogata) che riconosce espressamente il 50 per cento dell'indennità di pubblica sicurezza al personale dell'amministrazione civile dell'interno, non più applicata dall'anno 1995.**



Ciò premesso, fatti salvi i conseguenti provvedimenti che si riterrà legittimamente di intraprendere, confidando non in sanatorie a senso unico in favore di categorie (dirigenti del Ministero dell'interno) già ampiamente privilegiate, si coglie l'occasione per una verifica della correttezza della persistente inapplicazione della ancor vigente disposizione contenuta nel richiamato art. 43 della legge n. 121/1981 che riconosce l'indennità di pubblica sicurezza nella misura del 50%, in favore di tutto il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno  
Dario Montalbetti

*Allegati: documentazione e riferimenti normativi.*